



**Circolare n°:** 31/2016

**Oggetto:** *Credito d'imposta per la bonifica dell'amianto.*

**Sommario:** E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale n. 143 del 15 giugno 2016, per effetto del quale diventano operative le regole per le imprese che effettuano interventi di bonifica su beni e strutture produttive nel 2016.

**La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 17 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019, fondi che saranno distribuiti a partire dal mese di novembre.**

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Con la pubblicazione n. 243 del 17 ottobre 2016 del DM in esame, il Ministero dell'Ambiente ha reso note le modalità per usufruire del bonus introdotto dal *Collegato Ambientale* disciplinato dalla Legge n. 221/2015.

Le imprese che nel 2016 hanno effettuato, o intendono completare interventi per la bonifica e lo smaltimento dell'amianto, possono accedere al credito d'imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute.

**Scopo della presente circolare è quello di presentare le caratteristiche dello strumento agevolato.**

**Indice:** \_\_\_\_\_

- P.1 ————— BENEFICIARI
- P.2 ————— SPESE AMMISSIBILI
- P.2 ————— CREDITO D'IMPOSTA
- P.4 ————— ITER DI PRESENTAZIONE

**BENEFICIARI:** \_\_\_\_\_

Possono beneficiare del credito d'imposta i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato ad esclusione delle imprese di produzione primaria di



prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, che effettuano interventi di bonifica dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

#### **SPESE AMMISSIBILI:**

---

Sono ammissibili al credito d'imposta gli **interventi di rimozione e smaltimento**, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture effettuati **dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016** nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono ammesse, inoltre, le spese di **consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro** per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento di:

- a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;**
- b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;**
- c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.**

La spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, deve essere pari ad **almeno a 20.000 euro**. **L'ammontare totale dei costi eleggibili è, limitato all'importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.**

Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del DPR n.917/86 e mediante apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

#### **CREDITO D'IMPOSTA:**

---

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **50% delle spese sostenute** ed è concesso nel rispetto del **regime "de minimis"** ai sensi regolamento (UE) n.1407/2013.



E' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Il credito d'imposta:

- a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (deducibilità interessi passivi) e 109 (competenza dei ricavi) del DPR n.917/86;
- c) è ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo;
- d) è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- e) è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. N.241/1997 e successive modificazioni.

Il credito d'imposta è soggetto a revoca nei seguenti casi:

1. Insussistenza di uno dei requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione;
2. Documentazione presentata non veritiera;
3. False dichiarazioni rese.

#### **ITER DI PRESENTAZIONE:**

---

Il credito d'imposta è riconosciuto attraverso la **presentazione telematica** al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di apposita domanda **a partire dal 16 novembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.**

Nella domanda dovranno essere specificati:

- a) il costo complessivo degli interventi;
- b) l'ammontare delle singole spese eleggibili;
- c) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- d) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

La domanda deve inoltre essere corredata, pena esclusione, da:



- a) piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all'ASL competente;
- b) comunicazione all' ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato comprensiva della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da ASL;
- c) l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute;
- d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «*de minimis*» eventualmente fruiti.

Il credito d'imposta<sup>1</sup> è riconosciuto previa verifica dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo **l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.**

Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle singole domande verrà comunicato il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner**

**Dr. Fabio Pavan**

**In collaborazione con Pierpaolo Polese**

---

<sup>1</sup> L'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione del credito d'imposta, ne dà comunicazione in via telematica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.